

## VIDEONEWS LAVORO DEL 18 SETTEMBRE 2015

### Aiuti de minimis: il calcolo è su tre esercizi

La Corte d'Appello di l'Aquila con sentenza n. 757 del 25/06/2015 ha chiarito anche alla luce della nuova normativa europea, qual è il più corretto metodo di calcolo da seguire per la verifica sull'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad una medesima impresa e afferma che il calcolo va effettuato su tre esercizi finanziari e non su tre anni solari.

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro chiede quindi all'Inps in una nota del 9 settembre 2015 di prendere atto del nuovo orientamento in quanto l'interpretazione restrittiva da parte dell'Inps ha comportato negli anni per moltissime aziende la restituzione di ingenti somme, causando gravi difficoltà. Con la sentenza dei giudici dell'Aquila si sottolinea invece come il regolamento comunitario 69/2001, precisava che *"il periodo di riferimento di tre anni deve avere carattere mobile, L'aiuto de minimis si deve considerare erogato nel momento in cui sorge, per il beneficiario, il diritto a ricevere l'aiuto stesso"*. *"E' opportuno"*, chiede dunque la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, "che l'Inps prenda atto di questa sentenza e comunichi agli ispettori il nuovo orientamento giurisprudenziale.

(Fonte Fondazione Consulenti del Lavoro)

### TFR ecco la rivalutazione per agosto 2015

E' stato fissato a **quota 1,280374 il coefficiente per la rivalutazione** delle quote **del TFR** accantonate al **31.12.2014**.

L'articolo 2120 del Codice civile stabilisce che alla fine di ogni anno la quota di Tfr accantonata presso il datore di lavoro deve essere rivalutata. La rivalutazione si basa sull'indice dei prezzi al consumo elaborato ogni mese dall'Istat (per agosto è pari a 107,4) calcolando la differenza tra questo e quello del dicembre 2014. Ricordiamo che in caso di anticipazione del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull'intero importo accantonato fino al periodo di paga in cui l'erogazione viene effettuata, mentre l'aumento si applica sulla quota che rimane a disposizione del datore di lavoro. Non è soggetta invece a rivalutazione la quota di TFR versata dai lavoratori ai fondi di previdenza complementare.

(Fonte INPS)

### Nel 2015 più assunzioni, specialmente a tempo indeterminato

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito l'Inps ha fornito i dati sulla situazione dei rapporti di lavoro nei primi sette mesi del 2015. Vi si evidenzia un aumento del numero di nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel settore privato (+286.126) rispetto al corrispondente periodo del 2014, mentre crescono di poco i contratti a termine (+1.925), e si riducono le assunzioni in apprendistato (-11.521).

In aumento anche le cessazioni (+41.006). **La variazione netta tra i nuovi rapporti di lavoro e le cessazioni**, pari rispettivamente a 3.298.361 e 2.592.233, **è di 706.128**; nello stesso periodo dell'anno precedente è invece stata di 470.604.

Interessante anche il dato relativo ai rapporti di lavoro instaurati con la fruizione dell'esonero contributivo L. 190 2014 che risultano nel 2015 più di 560mila unità mentre le trasformazioni da contratti a termine sono più di 219 mila.

(Fonte INPS)

### Il Jobs Act unifica la vigilanza sul lavoro

Il decreto legislativo sulla vigilanza in materia di lavoro, approvato la settimana scorsa dal Governo istituisce l' **Agenzia nazionale del lavoro che accorperà le attività ispettive del Ministero del lavoro, INPS e Inail** . L'obiettivo è la razionalizzazione e semplificazione delle attività ispettive, evitando la sovrapposizione dei controlli , con un risparmio per le istituzioni e minore impatto sulla vita delle imprese. Si occuperà infatti sia di verifiche in materia di:

- contribuzione e assicurazione obbligatoria
- tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
- diritto a prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Inoltre il nuovo ente svolgerà le **attività di studio, analisi, nonché di prevenzione e promozione della legalità** finalizzate al contrasto al lavoro sommerso e irregolare.

L'Ispettorato avrà personalità giuridica di diritto pubblico, avrà sede a Roma e sarà controllato dal Ministero del Lavoro . L'organico a disposizione sarà di circa 6300 unità che verranno attinte anche tra il personale già appartenente a INPS e INAIL . Il decreto legislativo è ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta . Entro 45 giorni dalla sua entrata in vigore dovranno essere emanati i decreti del presidente del Consiglio e con Lo Statuto e i poteri del direttore e mentre un decreto del Lavoro si occuperà della nomina del CDA e l'organizzazione del personale e di un nuovo "Comando carabinieri per la tutela del lavoro". Per omogeneità, ai funzionari ispettivi dell'Inps e dell'Inail godranno dei poteri già assegnati agli ispettori del lavoro, compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Analogamente, al contingente di Carabinieri delle sedi territoriali vengono attribuiti i poteri riconosciuti agli ispettori del lavoro, fatto salvo il potere di conciliazione.

(Fonte Il Sole 24 ore).

### **Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà**

Il Ministero del Lavoro e il Ministero dell'Economia hanno emanato il Decreto interministeriale n.17981 del 14/09/2015, che prevede la **riduzione contributiva** in favore delle imprese che impiegano lavoratori con contratti di solidarietà (ai sensi degli articoli 1 e 2 del DL n. 726/1984), e che contemporaneamente utilizzino strumenti di miglioramento della produttività ed un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo. Lo sgravio è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro relativa ai contratti con orario ridotto in misura superiore al 20%.

La riduzione contributiva va richiesta entro 30 giorni dalla stipula del contratto o, per i contratti già in corso , entro 30 giorni dalla prossima pubblicazione della circolare applicativa ministeriale che ne chiarirà le modalità. Il Ministero verificherà di requisiti richiesti e applicherà lo sgravio per la durata del contratto di solidarietà e comunque non oltre 24 mesi

(Fonte Ministero del Lavoro)